



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
FIRENZE**

**COMITATO PARI OPPORTUNITA'
REGOLAMENTO ELETTORALE**

Art.1.

Le avvocate e gli avvocati iscritti all' Albo dell'Ordine di Firenze possono candidarsi a far parte del Comitato, facendo pervenire la propria candidatura presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine non oltre quindici giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni elettorali.

Il Consiglio dell'Ordine, tramite gli uffici di Segreteria, curerà che almeno cinque giorni prima della data delle elezioni sia affissa nella propria sede e negli Uffici Giudiziari del Circondario la lista delle candidature predisposta secondo l'ordine alfabetico.

Art. 2.

Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3.

La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 4

La Commissione elettorale verrà regolamentata dalle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.M. 10.11.2014 n. 170 (1).

Art. 5.

Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente o dal Segretario del seggio elettorale.

Le schede di votazione riprodurranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati .

Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a quello dei componenti da eleggere (numero di undici).

Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio proclama eletti gli undici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo ed in ogni caso il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti (arrotondati per eccesso e quindi in numero di quattro) avendo riguardo ai candidati che abbiano ricevuto voti.

La prima riunione del Comitato eletto è convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla sua nomina da parte del Consiglio dell'Ordine.

(1) **ART. 8 (D.M. 170/2014)**

Commissione elettorale

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente del

Consiglio e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera d) .

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.